

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.4.2006  
COM(2006) 168 definitivo

2005/0127 (COD)

-

Proposta modificata di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti  
di proprietà intellettuale**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### **Motivazione della proposta**

La presente proposta di direttiva modifica la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (2005/0127 COD). Essa attua la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2005 COM(2005) 583 definitivo in merito alle conseguenze della sentenza del 13 settembre 2005 della Corte (C-176/03 Commissione contro Consiglio). Alla luce della summenzionata sentenza le disposizioni di diritto penale necessarie all'effettiva attuazione del diritto comunitario sono disciplinate dal trattato CE. Nella comunicazione si precisa che la Commissione provvederà ad introdurre, se del caso, le opportune modifiche nell'ambito delle proposte in sospeso. Si cita espressamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (COM(2005) 276 definitivo) La proposta di decisione quadro viene pertanto revocata, ed è stata elaborata una proposta che modifica la proposta di direttiva relativa alle misure penali.

Le disposizioni relative al livello delle sanzioni e agli ampi poteri di confisca che figuravano nella proposta di decisione quadro sono ormai integrate nella nuova proposta di direttiva.

Solo le disposizioni sulla competenza e il coordinamento dei procedimenti che figuravano all'articolo 5 della direttiva quadro non sono state riprese nel nuovo progetto di direttiva. La Commissione intende infatti adottare un'impostazione orizzontale in materia, nel quadro del suo libro verde sui conflitti di competenza e il principio ne bis in idem nell'ambito delle procedure penali che è stato adottato il 23 dicembre 2005<sup>1</sup> In tale contesto essa non ritiene indispensabile prevedere un regime specifico per la protezione della proprietà intellettuale.

La contraffazione e la pirateria e, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale, costituiscono un fenomeno in costante crescita che attualmente assume dimensione internazionale e rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali e gli Stati. Le disparità dei regimi nazionali per quanto riguarda le sanzioni nuocciono al corretto funzionamento del mercato interno e al contempo ostacolano una lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria. Oltre a comportare conseguenze economiche e sociali, la contraffazione e la pirateria sollevano anche problemi in merito alla tutela dei consumatori, in particolare quando sono in gioco la salute e la sicurezza pubblica. Lo sviluppo dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. Infine, questo fenomeno appare sempre più legato alla criminalità organizzata. La lotta contro questo fenomeno è dunque di fondamentale importanza per la Comunità. Difatti, la contraffazione e la pirateria sono divenute attività allettanti alla stregua di altre attività criminali organizzate su grande scala, quale il traffico illecito di stupefacenti. Potenzialmente, infatti, è possibile ricavare profitti elevati senza incorrere in sanzioni giuridiche rilevanti. Pertanto, alcune disposizioni penali per il rafforzamento e miglioramento della lotta alla contraffazione e alla pirateria devono completare la direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. In aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della direttiva 2004/48/CE, anche le sanzioni penali

---

<sup>1</sup> COM(2005) 696 definitivo.

costituiscono, ove opportuno, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale<sup>2</sup>.

Con l'entrata in vigore dell'accordo sugli ADPIC, che prevede alcune disposizioni minime relative ai mezzi volti a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale inerenti il commercio, è stato avviato un processo di armonizzazione. Tali mezzi comprendono l'attuazione di procedimenti penali e di sanzioni penali, ma la situazione giuridica nella Comunità è tuttora caratterizzata da grandi disparità, che non permettono ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di beneficiare di un livello di tutela equivalente in tutto il territorio della Comunità. Quanto alle sanzioni penali esistono differenze considerevoli, in particolare in relazione al livello delle pene previste dalle normative nazionali.

In termini di incidenza sui diritti fondamentali è opportuno sottolineare che questa iniziativa ha come obiettivo immediato l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che "la proprietà intellettuale è protetta"; a tal fine essa opera il ravvicinamento delle normative, rispettando le tradizioni e i vari ordinamenti giuridici degli Stati membri, gli altri diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta. La natura delle sanzioni è stata definita in funzione della gravità dei vari comportamenti punibili - ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta, il quale stabilisce che l'intensità delle pene non dev'essere sproporzionata al reato.

Dato che l'obiettivo prefissato può essere conseguito più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato.

## **Contenuto della proposta**

### **Articolo 1**

Il presente articolo definisce l'oggetto e il campo d'applicazione della direttiva. Si tratta delle misure penali necessarie per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Come per la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» riguarda tutti i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, come per l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea secondo cui «la proprietà intellettuale è protetta», il campo d'applicazione della tutela penale è orizzontale.

La norma è applicabile a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale degli Stati membri, come la direttiva 2004/48/CE. La dichiarazione 2005/295/CE della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE definisce un elenco di tali diritti<sup>3</sup> al fine di apportare una maggiore certezza del diritto in merito al campo di applicazione della direttiva. La direttiva si applica fatte salve eventuali disposizioni più severe previste negli Stati membri.

### **Articolo 2**

Tale articolo definisce la nozione di persona giuridica quale prevista dalla direttiva.

<sup>2</sup> Il considerando 28 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 stabilisce che «in aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della presente direttiva anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

<sup>3</sup> GU L 94 del 13.4.2005, pag. 37.

### **Articolo 3**

Si tratta di un articolo che impone agli Stati membri di qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale. L'articolo riguarda anche il tentativo, la complicità e l'istigazione. Il criterio della scala commerciale è stato ripreso dall'articolo 61 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (Accordo sugli ADPIC), concluso il 15 aprile 1994, che vincola tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'articolo 61 dell'accordo ADPIC stabilisce che «i membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti a costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per violazioni di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti in causa e di qualsiasi materiale e strumento utilizzato principalmente per l'esecuzione del reato. Gli Stati membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni applicabili ad altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale».

Il reato dev'essere intenzionale, deve cioè essere commesso deliberatamente, che si tratti di una violazione della proprietà intellettuale o di un tentativo di violazione, di complicità o di istigazione. Ciò non rimette in discussione i regimi specifici di responsabilità stabiliti, come il regime di responsabilità dei prestatori di servizio Internet previsto a norma degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico<sup>4</sup>.

### **Articolo 4**

Tale articolo riguarda la natura delle sanzioni. Oltre a pene detentive per le persone fisiche, esso prevede una serie di sanzioni che vanno applicate nei confronti sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche: si tratta di ammende e della confisca dei beni appartenenti alla persona condannata, che si tratti di merci controverse o di materiali, strumenti o supporti che sono serviti principalmente per la fabbricazione o la distribuzione delle merci in questione. Sono previste altre sanzioni per casi specifici: la distruzione delle merci controverse e dei beni che sono serviti principalmente alla fabbricazione delle merci di cui trattasi; la chiusura totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che è servito principalmente a commettere la violazione. Inoltre, è prevista l'interdizione permanente o temporanea dell'esercizio di attività commerciali, l'assoggettamento al controllo giudiziario, la liquidazione giudiziaria e l'esclusione da aiuti e benefici pubblici. Infine, è prevista la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. Tale possibilità costituisce un elemento dissuasivo e può servire altresì come strumento d'informazione sia per gli aventi diritto che per il pubblico in generale.

### **Articolo 5**

Il presente articolo riguarda il livello delle sanzioni penali: i reati devono essere punibili con una pena massima non inferiore a 4 anni di reclusione quando sono stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale o quando comportano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. È stata fissata la soglia di 4 anni di reclusione in quanto generalmente corrisponde al criterio adottato per qualificare un reato come grave. Tale soglia è stata definita nell'ambito dell'azione comune 98/733/GAI, con la proposta di decisione quadro relativa alla

<sup>4</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

lotta contro la criminalità organizzata [COM(2005) 6 definitivo] e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Per le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 le sanzioni comprendono ammende penali o non penali con un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi e un massimo non inferiore a 300 000 euro per i reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale o comportanti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. Tale circostanza deve poter essere contemplata ogniqualvolta il rischio è accertato, anche se il prodotto pericoloso non ha ancora provocato danni.

La nozione di rischio per la salute o la sicurezza delle persone riguarda il caso in cui il prodotto contraffatto immesso sul mercato espone direttamente il consumatore al rischio di malattia o di incidente.

## **Articolo 6**

Il presente articolo prevede la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a una persona condannata per reati commessi nelle circostanze di cui all'articolo 5. La formulazione rinvia all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato<sup>5</sup>.

## **Articolo 7**

La decisione quadro del 13 giugno 2002, fornisce il contesto necessario all'istituzione di squadre investigative comuni. Per agevolare le indagini penali relative a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri devono permettere ai titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o ai loro rappresentanti, e agli esperti di dare il proprio contributo alle indagini condotte da tali squadre. Difatti, le indagini in questo settore sono molto complesse e spesso per procedere agli accertamenti, in particolare per determinare la contraffazione dei prodotti, è indispensabile ottenere una partecipazione attiva delle vittime, dei rappresentanti del titolare del diritto di proprietà intellettuale o di esperti. Le vittime o i loro rappresentanti potranno così, in caso di dubbi, stabilire rapidamente se i prodotti rinvenuti nell'ambito di un'inchiesta sono effettivamente contraffatti. In tal modo si agevolerebbe la ricerca delle prove relative a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito delle squadre investigative comuni. Gli Stati membri dispongono al riguardo di un'ampio margine di discrezionalità.

## **Articolo 8**

Il presente articolo è finalizzato a far sì che le indagini o i procedimenti penali concernenti i reati in materia di contraffazione e di pirateria non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa di una vittima del reato, quanto meno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel territorio di uno Stato membro. Tale misura è necessaria affinché le indagini sulle violazioni in materia di proprietà intellettuale possano svolgersi in condizioni ottimali. Spesso, infatti, accade di scoprire stock di prodotti che si sospetta siano contraffatti, ma talvolta è difficile contattare o addirittura identificare rapidamente il titolare dei diritti nel mercato interno. Le imprese vittime di contraffazione possono aver sede in qualsiasi regione del territorio dell'Unione, e può trattarsi non solo di grandi aziende che commercializzano prodotti conosciuti ma anche di piccole e medie imprese. Sarebbe pregiudizievole ai fini delle indagini esigere il sussistere di una denuncia da parte della vittima. Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sono spesso commesse all'insaputa del titolare del diritto, e la mancata denuncia in

<sup>5</sup> GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

tal caso non costituisce una negligenza della vittima.

#### **Articolo 9**

Il presente articolo riguarda le misure di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno degli Stati membri. Il termine di recepimento di diciotto mesi è lo stesso previsto per altre direttive.

#### **Articolo 10**

Il presente articolo prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, conformemente all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE.

#### **Articolo 11**

Il presente articolo stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione<sup>6</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>7</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>8</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>9</sup>,

**(1) Nel Libro verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno, presentato dalla Commissione il 15 ottobre 1998, si è constatato che la contraffazione e la pirateria sono divenuti un fenomeno di dimensioni mondiali che ha ripercussioni importanti sul piano economico e sociale e in termini di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza pubbliche. Nell'ambito del seguito da dare al Libro verde è stato elaborato un piano d'azione, successivamente inserito nella Comunicazione sullo stesso soggetto che la Commissione ha indirizzato al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale il 30 novembre 2000.**

**(2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, nelle sue conclusioni, ha invitato la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale adottando misure contro la contraffazione e la pirateria.**

**(3)(4)** Sul piano internazionale, gli Stati membri e la Comunità, per le questioni di sua competenza, sono vincolati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («l'accordo sugli ADPIC»), approvato dalla Comunità nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, con la decisione 94/800/CE del Consiglio<sup>10</sup>. L'accordo sugli ADPIC contiene, in particolare, alcune disposizioni penali che costituiscono norme comuni applicabili sul piano internazionale, ma le

<sup>6</sup> GU C del ..., pag. ....

<sup>7</sup> GU C del ..., pag. ....

<sup>8</sup> GU C del ..., pag. ....

<sup>9</sup> GU C del ..., pag. ....

<sup>10</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

disparità tra Stati membri restano tuttavia eccessivamente marcate e non permettono di contrastare efficacemente le violazioni della proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni più gravi. Questo comporta una perdita di fiducia degli ambienti economici nell'ambito del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell'innovazione e nella creazione.

**(4) La Commissione ha inoltre adottato nel novembre 2004 una strategia per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei paesi terzi.**

**(5)(2) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa<sup>11</sup>. Le disposizioni di questa direttiva devono essere integrate da alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità. Per contrastare efficacemente la contraffazione e la pirateria nell'ambito del mercato interno è necessario procedere al ravvicinamento di alcune disposizioni penali. Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale.**

**(6) Sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla risposta delle amministrazioni doganali agli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria, adottata nell'ottobre 2005<sup>12</sup>, il 13 marzo 2006 il Consiglio ha adottato una risoluzione nella quale sottolinea che gli obiettivi definiti dalla strategia di Lisbona possono essere conseguiti “solo tramite il buon funzionamento del mercato interno e con misure adeguate per incoraggiare investimenti nell'economia basata sulla conoscenza” e “riconosce la minaccia rappresentata dalla preoccupante crescita della contraffazione e della pirateria per l'economia dell'Unione basata sulla conoscenza e in particolare per la salute e la sicurezza (...)”.**

**(7) Occorre, in particolare, realizzare un ravvicinamento del livello delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili. Tale ravvicinamento deve interessare le pene detentive, le ammende e la confisca.**

**(8) Occorre prevedere disposizioni finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni.**

**(9) Al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali riguardanti le violazioni della proprietà intellettuale, è necessario che questi non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa della vittima del reato.**

**(10)(3) La presente direttiva non rimette in discussione i regimi di responsabilità dei prestatori del servizio Internet previsto a norma degli articoli da 12 a 15 della direttiva**

<sup>11</sup> GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

<sup>12</sup> COM(2005) 479 definitivo del 11.10.2005

2000/31/CE sul commercio elettronico<sup>13</sup>.

**(11)(4)** Dato che l'obiettivo dell'azione prevista non può essere conseguito adeguatamente a livello di Stati membri e può invece essere più efficacemente realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare alcune misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

**(12)(5)** La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella fattispecie, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto della proprietà intellettuale conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della suddetta Carta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*  
*Oggetto e campo d'applicazione*

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.

*Articolo 2*  
*Definizione*

Ai fini della presente direttiva per «persona giuridica» si intende qualsiasi soggetto giuridico che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

*Articolo 3*  
*Reati*

Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, il tentativo di violazione, la complicità e l'istigazione.

*Articolo 4*  
***Natura delle sanzioni***

1. Per i reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri prevedono le sanzioni seguenti:
  - a) per le persone fisiche: pene restrittive della libertà personale;

---

<sup>13</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

b) per le persone fisiche e giuridiche:

- i) ammende,
- ii) la confisca dell'oggetto, degli strumenti utilizzati e dei prodotti originati dai reati, o dei beni il cui valore corrisponde a tali prodotti.

2. Per i reati di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono altresì l'applicazione, ove opportuno, delle seguenti sanzioni:

- a) la distruzione dei beni che violano il diritto di proprietà intellettuale;
- b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato principalmente per commettere la violazione in questione;
- c) l'interdizione, permanente o temporanea, di esercitare attività commerciali;
- d) l'assoggettamento a controllo giudiziario;
- e) la liquidazione giudiziaria;
- f) l'esclusione dal godimento di benefici e aiuti pubblici ;
- g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

#### Articolo 5 Livello delle sanzioni

**1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.**

**2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono ammende penali o non penali :**

- a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi;**
- b) di un massimo non inferiore a 300 000 euro per i casi di cui al paragrafo 1.**

#### Articolo 6 Ampi poteri di confisca

**Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente**

alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

#### Articolo 7

#### Squadre investigative comuni

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

#### Articolo 8

#### Avvio dell'azione penale

Gli Stati membri garantiscono che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali inerenti i reati di cui all'articolo 3 non sia subordinata alla dichiarazione o all'accusa di una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel proprio territorio.

#### Articolo 59

#### *Attuazione*

3. Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di.....[diciotto mesi dalla data di adozione della presente direttiva]. Essi notificano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredato da una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 610

#### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 711

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*